


FINANZA AGEVOLATA

Il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo 2020 ad ampio raggio

di Sofia Pantani - Gruppo Finservice



Nell'ambito della L. 160/2019, che ha operato una **ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali per le imprese collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”**, all'[articolo 1 commi 198-208](#) è stato introdotto un **nuovo credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e innovazione estetica** effettuati dalle aziende nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (nella generalità dei casi, il 2020).

Contestualmente, col [comma 209](#) dello stesso articolo è stato disposto **il superamento e l'anticipata cessazione per l'esercizio 2020 dell'applicazione del precedente credito d'imposta** per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'[articolo 3 del D.L. 145/2013](#).

Possono accedere al **nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica, tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito. È altresì richiesto che le aziende rispettino la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e siano in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei propri dipendenti.

La novità più rilevante del nuovo credito d'imposta è rappresentata dall'ampliamento delle attività ammissibili al beneficio, rispetto a quelle del precedente credito d'imposta di cui all'[articolo 3 del D.L. 145/2013](#). In particolare, risultano agevolabili le seguenti attività svolte

dalle imprese nel 2020, anche in relazione a progetti già avviati in periodi d'imposta precedenti:

- **attività di ricerca e sviluppo come definite dall'OCSE nel cosiddetto Manuale di Frascati 2015**, ossia quelle attività finalizzate a perseguire (non necessariamente raggiungere) un progresso o un avanzamento delle conoscenze in un campo scientifico o tecnologico, non solo rispetto alla singola impresa
- **attività di innovazione tecnologica come definite dall'OCSE nel cosiddetto Manuale di Oslo 2018**, e queste attività rappresentano una assoluta novità rispetto alla precedente normativa; ci stiamo riferendo alle **attività finalizzate alla realizzazione di prodotti, servizi o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa**
- **attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti in specifici settori** quali settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Con l'apposito decreto del MISE, in pubblicazione in questi giorni in Gazzetta ufficiale, sono meglio definiti i criteri per la corretta classificazione di tali attività agevolabili.

Tra i costi agevolabili rientrano:

1. le spese del **personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato (compresi gli amministratori, entro determinati limiti)**, direttamente impiegati in tali attività ed in relazione al tempo dagli stessi dedicato
2. **commesse di ricerca** attribuite ad università, enti di ricerca, altre imprese ed anche a liberi professionisti nel caso di attività di design e ideazione estetica
3. **quota parte dell'ammortamento di privative industriali** se esclusivamente utilizzate in attività di ricerca e sviluppo.

Sono poi agevolabili altre tipologie di costi, entro determinati limiti, quali **costi di consulenza** connessi a tali attività, quota parte dell'ammortamento di **strumenti, attrezzature e software** per il periodo di utilizzo nei progetti, eventuali **materiali utilizzati per prove o nella realizzazione di prototipi**.

Il credito d'imposta spettante è pari al:

- **12% per le attività di ricerca e sviluppo**, con un massimale di beneficio per azienda pari a 3 mln €
- **6% per le attività di innovazione tecnologica e per quelle di design e ideazione estetica**
- **10% per le attività di innovazione tecnologica aventi un obiettivo digitale 4.0 e/o ecologico/ecosostenibile.**

Per le attività di innovazione tecnologica (comprese quelle aventi un obiettivo digitale 4.0 e/o

ecologico) il beneficio massimo per azienda è pari a 1,5 mln €. Stesso massimale è previsto per le attività di design e ideazione estetica.

Sono previste inoltre maggiorazioni del 50% del beneficio a fronte di determinate voci di costo, tra cui quelle sostenute per le commesse di ricerca affidate ad università italiane e quelle del personale neoassunto a tempo indeterminato con età inferiore a 35 anni dedicato a tali attività.

È da notare che la percentuale del beneficio aumenta sensibilmente, **fino al 45%, in caso di attività di ricerca e sviluppo svolte nelle regioni del sud Italia.**

Ai fini del credito d'imposta tutte le imprese devono:

- conservare la **documentazione giustificativa dei costi sostenuti** (fogli presenza giornalieri del personale addetto alle attività agevolabili, contratti nel caso di commesse di ricerca o prestazioni di consulenza, dichiarazione del titolare per la misura di utilizzo si strumenti e sw nei progetti ammissibili);
- disporre di una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività R&S svolte;
- disporre di una **certificazione dei costi sostenuti** per attività di R&S, di innovazione e/o design e ideazione estetica, attestante la regolarità formale dei documenti presenti in azienda ed inerenti i costi agevolabili, ed in particolare:
 1. **per le imprese obbligate per legge alla revisione legale dei conti o dotate di collegio sindacale:** la certificazione dei costi sostenuti deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale;
 2. **per le imprese non obbligate** per legge alla revisione legale dei conti: la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nella sezione A del registro.

Infine, a meri fini statistici, le aziende dovranno inviare nel 2021 **una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico** il cui mancato invio non comporterà comunque la decadenza dal beneficio (come recentemente chiarito dallo stesso Ministero).

Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, **può essere utilizzato in compensazione con modello F24, in tre quote annuali di pari importo**, previo rilascio della certificazione dei costi sostenuti rilasciata dal revisore o dal soggetto incaricato della revisione.

Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti possono **inoltre recuperare sottoforma di credito d'imposta la spesa sostenuta col revisore** per il rilascio della certificazione, fino ad un massimo di 5.000 € per il periodo d'imposta.

Contattaci
e scopri tutte
le opportunità



800 94 24 24



Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA